

AGGIORNAMENTO LINEE GUIDA PER IL REINTEGRO DEI LAVORATORI ex COVID-19 positivi

A) Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero ospedaliero: in merito al reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID-19 il medico competente per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, effettua la visita medica prevista dall'art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischio - indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

B) Lavoratori positivi sintomatici non ospedalizzati e lavoratori positivi asintomatici: ai fini del reintegro non sono sottoposti a visita medica; il lavoratore invia anche in modalità telematica direttamente al datore di lavoro esclusivamente la certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente (art. 4 c. 3 DL 24 marzo 2022, n. 24).